

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
--	----

##### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute, prof. Renato Balduzzi, sulle problematiche in ordine allo stabilimento ILVA di Taranto ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	12
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13
ALLEGATO ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	18

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.**

**C. 5617 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 7 dicembre scorso.

Alessandro BRATTI (PD), preliminarmente, ritiene indispensabile accennare ad alcuni fatti politici e giudiziari, più o meno recenti, relativi alla vicenda dell'ILVA di Taranto che, a suo avviso, debbono essere tenuti ben presenti oggi, nel momento in cui il Parlamento è chiamato a discutere del decreto-legge in titolo.

In tal senso, per quel che riguarda i fatti di rilievo politico ricorda anzitutto che, fin dall'ottobre 2008, l'allora Ministro Prestigiacomo aveva assunto precisi impegni davanti alla VIII Commissione circa il contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale, già allora all'esame del suo dicastero, ma rilasciata, con grave ritardo, solo nell'agosto del 2011. Incidentalmente, inoltre, ricorda che in quell'occasione egli stesso aveva chiesto, senza alcun risultato, al Ministro Prestigiacomo di smentire la

fondatezza delle notizie di stampa che riferivano di incontri in sede istruttoria che vedevano coinvolti i vertici dell'ILVA e, al tempo stesso, escludevano gli organismi di controllo ambientale operanti sul territorio.

Sottolinea, quindi, la gravità della successiva iniziativa normativa assunta dal Ministro Prestigiacomo che, modificando la normativa allora in vigore, ha consentito, in modo inaccettabile, di differire fino al 31 dicembre 2012 l'obbligo per le aziende coinvolte – e, *in primis*, per l'ILVA di Taranto – di non superare il valore di 1 nanogrammo (miliardesimo di grammo) per metro cubo nelle emissioni di benzo(a)pirene. Al riguardo, denuncia altresì il fatto che una risoluzione, da lui stesso presentata insieme alla collega Zamparutti, per ripristinare la previgente normativa venne respinta dalla Commissione grazie al voto dell'allora maggioranza parlamentare, a seguito dell'espressione di un parere contrario del Ministero dell'ambiente sulla medesima risoluzione.

Quanto ai fatti di rilievo giudiziario che oggi vanno tenuti ben presenti, ricorda anzitutto che i primi provvedimenti giudiziari e le prime sentenze sul caso ILVA, sui danni provocati all'ambiente e alla salute dei cittadini risalgono al 1982, quando la magistratura tarantina emise le prime condanne nei confronti dell'ITALSIDER, allora proprietaria dello stabilimento siderurgico di quella città. Ricorda, inoltre, che da allora più volte l'autorità giudiziaria è intervenuta e che gli atti e i provvedimenti della magistratura sono rimasti privi di conseguenze relativamente alla bonifica delle aree inquinate e alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Sottolinea come le vicende giudiziarie richiamate costituiscano gli antefatti dei recenti provvedimenti di sequestro di cui oggi si parla e dei quali anche il decreto-legge in esame si occupa.

Alfredo MANTOVANO (PdL), scusandosi con il collega Bratti per l'interruzione, stigmatizza l'assenza del Governo ai lavori della Commissione. Nel ritenere che tale assenza non possa essere tollerata, vista la

natura e il rilievo del provvedimento in esame, chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di sospendere la seduta finché il Governo non garantirà la sua presenza ai lavori parlamentari.

Angelo ALESSANDRI, *presidente della VIII Commissione*, apprezza le circostanze, propone di sospendere la seduta in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

Le Commissioni concordano.

**La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.15.**

Alessandro BRATTI (PD), richiamando quanto già detto prima della sospensione della seduta e in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni per l'esame del provvedimento in titolo, conclude la breve ricostruzione della vicenda dell'ILVA, sottolineando due dati a suo avviso entrambi gravi e inaccettabili: il primo riguarda il fatto che la proprietà dello stabilimento, compresa quella attuale, non ha mai inteso adempiere alle prescrizioni contenute nei provvedimenti emessi nel corso dei decenni dalla magistratura; il secondo riguarda la circostanza che per tutta la legislatura in corso, la politica, e più precisamente il Ministero dell'ambiente e il Governo Berlusconi non hanno mai voluto affrontare seriamente la questione dell'ILVA, della bonifica dei siti inquinati, della ambientalizzazione e della riqualificazione del territorio della città di Taranto.

Avviandosi, quindi, alla conclusione, passa a enucleare le principali criticità contenute nel decreto-legge in esame, soffermandosi in particolare su quattro aspetti, il primo dei quali relativo al fatto che in tale provvedimento d'urgenza mancano del tutto misure dirette a salvaguardare per l'oggi e per il futuro la salute dei cittadini di Taranto, a partire da uno scrupoloso *screening* della popolazione, unanimemente invocato sul territorio quale misura indispensabile sotto il profilo sia della prevenzione

che della mitigazione del rischio sanitario. In secondo luogo sottolinea come nel decreto-legge non sia stato ancora raggiunto un punto di equilibrio nel rapporto fra autorità di governo e autorità giudiziaria, e come occorra fare ogni sforzo per evitare che il provvedimento in esame finisca per diventare, al di là delle intenzioni, un pericoloso precedente.

In terzo luogo critica la definizione poco chiara della struttura e delle competenze della figura del Garante che si sommano a un insufficiente grado di coinvolgimento degli organismi di controllo ambientale, a partire dall'ARPA regionale. Infine, osserva che le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell'AIA da parte della proprietà dello stabilimento, a fronte del pessimo comportamento fin qui tenuto dalla stessa, debbano essere graduate in modo più stringente se davvero si vuole conservare un sufficiente ed accettabile grado di effettività e di efficacia.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in considerazione dell'arrivo del Ministro della salute, di cui è prevista l'audizione, rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente della VIII Commissione, Salvatore MARGIOTTA, indi del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI. — Intervengono il Ministro della salute, Renato Balduzzi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, infrastrutture e trasporti, Claudio De Vincenti e il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Audizione del Ministro della salute, prof. Renato Balduzzi, sulle problematiche in ordine allo stabilimento ILVA di Taranto.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Angelo ALESSANDRI, *presidente della VIII Commissione*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro della salute, Renato BALDUZZI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Ludovico VICO (PD), Alessandro BRATTI (PD) e Sergio Michele PIFFARI (IdV).

Il ministro della salute, Renato BALDUZZI, e il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado CLINI, forniscono risposte ai quesiti e alle osservazioni formulati.

Angelo ALESSANDRI, *presidente della VIII Commissione*, ringrazia il ministro Balduzzi per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 20.50.**

**Decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.**

**C. 5617 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta svolta nel pomeriggio della giornata odierna.

Alfredo MANTOVANO (PdL) sottolinea preliminarmente che anche oggi ha votato la fiducia al Governo in dissenso dal proprio gruppo e che le osservazioni che si accinge a fare nel suo intervento non presentano assolutamente aspetti strumentalmente polemici. Intende porre al rappresentante del Governo alcuni interrogativi sul provvedimento in esame che, a suo avviso, presenta profili di dubbia legittimità costituzionale. Auspica che questi interrogativi già posti in altre sedi possano pertanto trovare una risposta nel confronto parlamentare. Osserva che ci si trova di fronte ad una cosiddetta legge-provvedimento di cui vi sono moltissimi precedenti. La Corte costituzionale più di una volta ne ha certificato la conformità alla Costituzione, ma allo stesso tempo ha stabilito limiti e parametri da seguire. Il primo quesito che intende porre al Governo è il seguente. Nell'iter giudiziario che è in corso, il sequestro di fine luglio è stato impugnato dal tribunale del riesame che ha parzialmente modificato il sequestro del GIP, mantenendolo tuttavia nella sostanza. Questo provvedimento, a sua volta, non è stato impugnato in Cassazione, sicché ha assunto le caratteristiche che sono qualificate come giudicato

cautelare. Osserva che un provvedimento amministrativo non è idoneo a superare – con riferimento all'AIA – un giudicato cautelare. Il quesito è se un provvedimento normativo che battezza come legge il provvedimento amministrativo AIA sia in sé idoneo a superare un giudicato. Questo sarà uno dei punti su cui la Corte costituzionale sarà chiamata ad esprimersi e a questo proposito intende avere delucidazioni dal Governo.

Il secondo quesito trova anch'esso origine sulla scia delle pronunce della Corte costituzionale in merito alle leggi provvedimento. Un altro dei parametri da tenere presente è il rispetto rigoroso del principio di uguaglianza. Il comma 1 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni del decreto in esame si applichino a stabilimenti di interesse strategico nazionale che occupano un numero di lavoratori non inferiore a 200. Chiede sulla base di quale criterio di razionalità, che nella giurisprudenza uniforme della Corte costituzionale è a fondamento del principio di uguaglianza, si possano prevedere regole che valgono solo per un determinato numero di lavoratori e non per altri che si trovino in identiche situazioni, ma che siano in numero inferiore. Chiede di capire per quale motivo un provvedimento legislativo del Governo possa derogare al principio di uguaglianza.

Sottolinea che vi è un'altra questione che riguarda la retroattività delle norme, in considerazione dell'emendamento 3.1 del Governo che prevede che possano essere commercializzati i prodotti sottoposti a sequestro compresi quelli realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge. Ritiene che la Corte costituzionale si sia espressa chiaramente quando ha ricordato le conclusioni della perizia sulla quale si sono fondati i successivi provvedimenti giudiziari. L'autorità giudiziaria non ha fatto una consulenza di parte, ma ha promosso e gestito per un anno e mezzo un incidente probatorio che è stato caratterizzato da un'evidente anomalia: né l'ILVA né il Ministero dell'ambiente hanno ritenuto di nominare propri consulenti nel corso dell'incidente medesimo. Risulta pertanto singolare che il

ministero contesti *ex post* gli esiti della perizia quando avrebbe avuto la possibilità di contrastare le conclusioni di periti in fase di incidente probatorio. Appare pertanto incomprensibile che oggi, a vario titolo, si contestino le conclusioni della perizia, agghiaccianti sotto il versante della salute, senza che nessuno sia intervenuto nel momento in cui si potevano nominare consulenti di parte.

Sottolinea che non ha presentato emendamenti perché ritiene che l'impianto stesso del provvedimento presenti profili di assai dubbia legittimità costituzionale.

Chiede altresì al Governo per quale motivo non sia stato nominato il Commissario straordinario previsto dal primo decreto ILVA dello scorso 7 agosto ed auspica che il garante previsto dall'articolo 3 del decreto-legge sia effettivamente nominato entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore che stanno per scadere.

Sottolinea di non aver condiviso fin dall'inizio la linea politica del Governo di aprire un conflitto con l'autorità giudiziaria di Taranto, che ha dimostrato intelligenza e flessibilità da momento che un decreto di sequestro non è stato ancora compiuto e perseguito. Chiede perché il Governo non abbia cercato una strada di confronto istituzionale diretto e trasparente il cui obiettivo fosse quello di fare tendenzialmente coincidere la linea delle prescrizioni della nuova AIA e gli indirizzi dell'autorità giudiziaria contenuti nei documenti di sequestro che a loro volta sono stati motivati dalle conclusioni della perizia. Ritiene che un percorso di questo tipo avrebbe permesso di conseguire risultati più efficaci sul versante sia della tutela della salute sia della salvaguardia dei livelli occupazionali.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) esprime un giudizio di netta contrarietà sul provvedimento d'urgenza in esame, che giudica letteralmente eversivo dato che il suo vero scopo appare quello di cancellare per decreto l'istituto della flagranza di reato. Aggiunge che lo stesso provvedimento d'urgenza appare oggi ancor più grave alla luce della proposta emendativa del Go-

verno diretta sostanzialmente a vanificare i provvedimenti di sequestro disposti dall'autorità giudiziaria ordinaria. Rileva, quindi, che il decreto-legge in esame rappresenta una vera e propria « prova di forza » del Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene contro una magistratura, come quella della città di Taranto, che ha ben operato nel passato e continua a ben operare. Osserva, del resto, che, a suo avviso, il provvedimento d'urgenza all'esame delle Commissioni testimonia coerentemente la volontà del Governo attuale di favorire sempre la proprietà dell'ILVA, in continuità con quanto fatto dal precedente Governo. Anche per tale ragione ritiene che in questi mesi il Governo abbia perseguito una soluzione a tutela della famiglia Riva, proprietaria dello stabilimento dell'ILVA di Taranto, e che a questo scopo sia servito anche il decreto-legge emanato la scorsa estate.

Denuncia quindi il contenuto, a suo avviso imbarazzante, delle dichiarazioni rese dai Ministri Balduzzi e Clini nel corso della odierna audizione, soffermandosi in particolare sull'inconsistenza del piano di monitoraggio delle emissioni annunciato dal Ministro Balduzzi, dato che l'AIA emessa dal Ministro Clini non prescrive limiti alle emissioni ma individua soltanto criteri e parametri da utilizzare per la misurazione delle emissioni.

Quanto alla citata autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal Ministro Clini, ritiene non veritiere le affermazioni secondo le quali essa conterrebbe prescrizioni sostanzialmente identiche a quelle contenute nei provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria.

Critica altresì il fatto che nella medesima autorizzazione, al fine di assicurare un'adeguata tutela dell'ambiente e della salute, non si imponga all'ILVA di Taranto di usare le migliori tecnologie in assoluto esistenti ma solo le migliori tecnologie disponibili, ben sapendo che il concetto di disponibilità non potrà che essere interpretato dalla proprietà dello stabilimento come subordinato alle esigenze e alle compatibilità economico-finanziarie della produzione.

Avviandosi alla conclusione denuncia, quindi, l'irrimediabile lacuna del decreto-legge in esame rappresentata dal fatto che, mentre si dà valore di legge all'autorizzazione integrata ambientale, garantendo in tal modo la prosecuzione dell'attività produttiva, non si chiede alla proprietà dell'ILVA alcuna concreta garanzia sulla sussistenza delle disponibilità finanziarie necessarie.

A suo avviso i provvedimenti adottati dal Governo in carica e da quello che lo ha preceduto finiranno per determinare un tragico esito per la città di Taranto, dal momento che in essi è sempre mancata la volontà di risolvere la « questione ILVA » ed è sempre stata prevalente una inaccettabile volontà di tutelare ad ogni costo gli interessi della produzione contro le ragioni dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Conclude quindi rivendicando, in analogia a quanto detto dal collega Mantovano, la mancata presentazione di proposte emendative giacché, a suo avviso, il decreto-legge all'esame delle Commissioni è inemendabile, così come inemendabile sarebbe un provvedimento che introducesse la pena di morte.

Ludovico VICO (PD) esprime alcune difficoltà circa la comprensione della effettiva *ratio* del provvedimento in esame. Innanzitutto si tratta di comprendere se l'attuazione delle prescrizioni previste dall'AIA possa superare di fatto gli effetti del sequestro stabilito dall'autorità giudiziaria di Taranto. Ritiene altresì che sussistano difficoltà interpretative anche relativamente alla previsione di un numero minimo di lavoratori subordinati, elemento che rappresenta uno dei presupposti per il riconoscimento degli stabilimenti di interesse strategico nazionale cui si applica l'articolo 1, comma 1 del provvedimento. Ritiene inoltre necessario chiarire la funzione che il provvedimento attribuisce al Garante, incaricato di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del decreto in esame. In particolare auspica che nel corso del dibattito e dell'esame parlamentare si possa meglio specificare la natura

di tale funzione di controllo e soprattutto quali siano le modalità concrete in cui tale funzione si debba esplicare, se per esempio si possa attribuire al garante una funzione di coordinamento di tutti gli organi coinvolti nella vicenda.

Altra questione che necessita, a suo giudizio, di un ulteriore approfondimento è l'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

Ultima questione che intende affrontare riguarda la possibilità di individuare, nell'ambito delle funzioni attribuite al Garante, anche una modalità sistematica di informazione nei confronti della popolazione coinvolta immaginando ad esempio una sorta di comitato civico allo scopo di saldare un rapporto più stretto fra l'autorità di Governo e la popolazione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI premette che il decreto-legge in esame è frutto di approfondite analisi costi-benefici. A tale proposito, fa notare come il Governo, in relazione alla situazione dell'ILVA, abbia fatto di tutto per assicurare la tutela dell'ambiente e della salute oltre al diritto al lavoro senza intervenire direttamente sulla situazione in questione. Ritiene però che l'emanazione del decreto-legge in esame fosse necessaria essendo un dovere fondamentale del Governo imporre ad un'impresa il rispetto delle prescrizioni recate dall'autorizzazione integrata ambientale. Pertanto, ritiene che non sia affatto sbagliata l'operazione introdotta dal decreto-legge in esame, pur riconoscendone la perfettibilità. Dopo aver ricordato poi le dichiarazioni del ministro Balduzzi rese nell'audizione svoltasi nel corso del pomeriggio circa la necessità di salvaguardare il posto del lavoro considerato che la perdita di tale posto di lavoro è fattore di deterioramento della salute, fa presente che la scelta del Governo di individuare l'ambito di applicazione del decreto-legge negli stabilimenti di interesse strategico nazionale aventi un numero di lavoratori subordinati non inferiore a 200

non risponda a particolari logiche, ma solo ad esigenze di opportunità essendo stato ravvisato nel numero di 200 dipendenti il limite più congruo.

Con riferimento poi alle contestazioni circa la mancata nomina del commissario previsto dal decreto-legge sul risanamento della città di Taranto dell'agosto scorso, precisa che il ministro Clini è impegnato in tale operazione in contemporanea con lo svolgimento della seduta. Quanto poi al Garante di cui al comma 6, dell'articolo 3, del decreto-legge, dichiara di condividere le osservazioni circa la necessità di assicurare una maggior rapporto con la popolazione locale.

Soffermandosi sulla questione del giudicato cautelare e del superamento o meno di esso con la « legificazione » dell'AIA recata dal decreto-legge, osserva che il decreto-legge in esame è stato attentamente vagliato, sotto tale profilo, da diversi uffici legislativi di Ministeri competenti.

Ritiene poi fondata la critica circa la mancata partecipazione all'incidente probatorio anche se a suo avviso il Ministero non aveva alcun titolo per nominare un consulente di parte.

Conclude, sottolineando come non ci sia stata e non ci sia alcuna contrapposizione del Governo all'autorità giudiziaria nonostante la diversità dei dati in loro possesso. A tale riguardo, fa notare come l'autorità giudiziaria avrebbe a suo avviso dovuto avvalersi più opportunamente degli organismi preposti al controllo ambientale.

Alfredo MANTOVANO (PdL) prende atto della risposta del sottosegretario Fannelli ad uno dei quesiti da lui posti, circa l'assenza di una ragione specifica in merito all'individuazione del numero minimo richiesto di dipendenti ai fini del riconoscimento del carattere strategico dello stabilimento. Con riferimento alla nomina di consulenti nell'ambito dell'incidente probatorio ribadisce che il Governo avrebbe legittimamente potuto procedere a tale nomina. Per quanto riguarda la scelta dell'autorità giudiziaria di Taranto di non

avvalersi di esperti appartenenti a soggetti istituzionali ritiene che possa trovare una spiegazione dalla lettura delle carte processuali. Ritiene inoltre che il comportamento del Governo abbia precluso la possibilità di poter arrivare all'accertamento della verità dei fatti con una modalità basata su di un dialogo con l'autorità giudiziaria con la quale il Governo non avrebbe dovuto polemizzare. Esprime infine preoccupazione per un eventuale giudizio di illegittimità costituzionale che la Corte potrebbe in futuro poter assumere nei confronti di una legge provvedimento che ha operato contestualmente ad un sequestro da parte della magistratura.

Angelo ALESSANDRI, *presidente dell'VIII Commissione*, avverte che sono state presentate cinquantadue proposte emendative (*vedi allegato*).

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.

Pertanto, alla luce di quanto testé detto, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti e gli articoli aggiun-

tivi che intervengono sulla materia oggetto del decreto-legge in esame, e quindi sulle misure necessarie ad assicurare, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la piena attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per rimuovere le condizioni di criticità ambientali e sanitarie esistenti.

È quindi da considerarsi inammissibile l'articolo aggiuntivo Rosato 3.01, in quanto diretto allo sviluppo infrastrutturale del porto di Trieste e alla riqualificazione dell'area portuale, nonché alla bonifica dei siti inquinati di proprietà dell'Autorità portuale di Trieste.

Ettore ROSATO (PD), esprime perplessità rispetto alla dichiarazione di inammissibilità riferita al suo emendamento 3.01, sottoscritto tra l'altro da colleghi di diverse parti politiche. Fa presente che il sito industriale di Ferriere di Servola è un sito siderurgico ed il provvedimento all'esame delle Commissioni si occupa certamente della situazione dello stabilimento siderurgico di ILVA ma reca disposizioni

anche in relazione ad altri stabilimenti che possano trovarsi nelle medesime condizioni, con norma di carattere generale. Preannuncia quindi la presentazione di un ricorso alle Presidenze ai fini della riammissione della propria proposta emendativa.

Manuela DAL LAGO, *presidente della X Commissione*, ricorda, ai fini della dichiarazione di ammissibilità, la necessità di una stretta attinenza alla materia oggetto dei provvedimenti d'urgenza; peraltro, la possibilità di dare piena attuazione dell'AIA per rimuovere le condizioni di criticità ambientali e sanitarie esistenti si limita, ai sensi dell'articolo 1 del decreto, ai soli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Assicura peraltro che le Presidenze valuteranno con attenzione il ricorso che il collega Rosato intende presentare. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 22.**

ALLEGATO

**DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (C. 5617 Governo).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

**ART. 1.**

*Al comma 1, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, inserire le seguenti: previo parere della regione interessata e parere positivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia,.*

**1. 1.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: quando presso di esso sono occupati a: da almeno un anno.*

**1. 2.** Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la parola: « duecento » con la seguente: « mille »;*

*b) sostituire le parole: « 36 mesi » con le seguenti: « 24 mesi ».*

**1. 3.** Realacci, Braga, Margiotta.

*Al comma 1, sostituire le parole: non inferiore a duecento, con le seguenti: non inferiore a cinquecento.*

**1. 4.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

*Al comma 1, sostituire la parola: duecento, con la parola: 100.*

**1. 5.** Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

*Al comma 1, sostituire la parola: duecento, con la parola: 50.*

**1. 6.** Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

*Al comma 1, dopo le parole: vengano adempite inserire le seguenti: le misure contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché. ».*

**1. 7.** Fava, Lanzarin, Reguzzoni, Dussin, Togni.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

« In presenza di situazioni di grave rischio e danno ambientale e sanitario conseguente all'attività produttiva dello stabilimento di interesse nazionale, il provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale deve prevedere, in accordo con la regione interessata, una valutazione del danno sanitario. Detta valutazione è svolta dai tecnici di Ispra, Arpa e Asl, anche sulla base di un apposito monitoraggio sanitario, con le modalità di cui al comma 1-bis. I risultati del medesimo monitoraggio sono condizione per

l'avvio, su richiesta della regione interessata, di un ulteriore riesame della suddetta autorizzazione integrata ambientale ».

*Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:*

« 1-bis. Nei territori interessati dalla produzione degli stabilimenti di interesse nazionale, l'Agenzia regionale dei servizi sanitari (AReS), l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della regione interessata e l'Azienda sanitaria locale competente per territorio, sotto il coordinamento di ARPA regionale, devono congiuntamente redigere periodicamente, un rapporto di valutazione del danno sanitario anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale. La valutazione del danno sanitario è realizzata nell'ambito delle competenze attribuite alla regione in materia di protezione dell'ambiente e della salute delle popolazioni. Con atto regolamentare della Giunta regionale sono fissati i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario. »

**1. 8.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

*Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi:* Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al presente comma è adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato. »

**1. 9.** Margiotta, Bratti, Braga, Realacci.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 1, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso venti giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate nei pareri ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che devono essere espressi entro dieci giorni. »

**1. 10.** Ferranti, Bratti.

*Al comma 2 sostituire le parole da:* esclusivamente e ad ogni effetto *fino a:* nonché *con le seguenti:* quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni previste dal documento della valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis e le eventuali richieste di garanzie fideiussorie da disporsi da parte dell'autorità competente a garanzia dei danni o delle opere da eseguire in sostituzione del responsabile di violazioni di norme ambientali e »;

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente: Art. 1-bis. (Valutazione del danno sanitario (Vds). 1.* In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 3, l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) competenti per territorio devono congiuntamente redigere, contestualmente all'Art. 1 e con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.

2. Con successivo regolamento, approvato di concerto dal ministero dell'Ambiente e dal ministero della salute, saranno stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.

3. Ove il rapporto VDS evidenzia criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono

ridurre i valori di emissione in atmosfera degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni.

4. È obbligatoria l'adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.

5. Ove il rapporto VDS di cui al comma 1 evidenzia criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.

6. Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione degli inquinanti di cui al comma precedente, devono avvenire sia all'ingresso che all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.

7. Ove il rapporto VDS evidenzia criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1 e articolo 3, comma 1, che impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massiche, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell'ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.

8. La VDS, redatta ai sensi del comma 2, è inviata alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevi-

mento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui al comma 1, sottopongono la VDS al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che, di concerto con il ministero della Salute, la approva.

9. Gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione, come previsto dalla VDS, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un piano di riduzione da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dallo stesso ministero.

10. Gli oneri connessi all'esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 9 sono a totale carico dei soggetti gestori. Il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a effettuare, attraverso l'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente competente per territorio, le necessarie verifiche per valutare l'effettiva attuazione dei piani e l'efficacia delle misure ivi previste.

11. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, lo stesso ministero dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento.

12. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio informa immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto ».

**1. 11.** Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

*Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente:*

« 3. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative, contenute anche nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 comporta l'applicazione del comma 9, lettera c), dell'articolo 29-*decies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato. ».

**1. 12.** Ferranti, Bratti.

*Al comma 3, sostituire le parole dai: la mancata osservanza fino alla fine del comma, con le seguenti:* dopo la prima mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1, secondo le procedure e i termini ivi previsti, si provvede, anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione, alla nomina di un amministratore straordinario.

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« 3-*bis*. Qualora non fossero rese disponibili da parte della società proprietaria dello stabilimento di interesse strategico nazionale le somme necessarie all'esecuzione delle prescrizioni di cui al comma 1, tali somme possono essere richieste dall'amministratore straordinario di cui al comma 3, al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie potranno essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta adempiute tutte le prescrizioni di cui al comma 1. 3-*ter*. All'articolo 5 del decreto legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto in fine il comma:

« 8-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 8-*bis* si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207. »

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 6, sopprimere le parole:* ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.

**1. 14.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Al comma 3, dopo le parole:* la mancata osservanza, *aggiungere le parole:* anche di una sola.

**1. 13.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Al comma 3, dopo le parole:* nel provvedimento di cui al comma 1, *aggiungere le parole:* secondo le procedure e i termini ivi previsti,.

**1. 17.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Al comma 3, sostituire le parole:* ai sensi dell'articolo 16. *con le seguenti:* ai sensi del comma 1 dell'articolo 17. ».

**1. 16.** Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Dopo la seconda mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1, secondo le procedure e i termini ivi previsti, sono adottati gli opportuni provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in

considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.

**1. 15.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Al comma 3, aggiunge, in fine, il seguente periodo:* In caso di reiterata mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, la sanzione amministrativa fino al 10 per cento del fatturato, può essere elevata al 15 per cento di detto fatturato.

**1. 18.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **1. 19.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **1. 20.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Ai fini della eventuale valutazione dei presupposti del sequestro di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria prende in esame l'autorizzazione di cui al comma 1. Ove comunque disponga o mantenga il sequestro, di detta autorizzazione tiene conto ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa.

**1. 22.** Ferranti, Bratti.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche in presenza di provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento da parte dell'autorità giudiziaria, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. In tale caso i provvedimenti

di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1.

**1. 21.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1 *con le seguenti:* l'esercizio di quelle attività d'impresa a norma del comma 1, compatibili con i suddetti provvedimento di sequestro.

**1. 23.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Nel reimmettere il titolare dell'impresa nell'esercizio dell'attività, l'autorità giudiziaria applica comunque l'articolo 85 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale indipendentemente dal consenso dell'interessato.

**1. 24.** Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

*Al comma 5 sostituire le parole:* al Parlamento *con le seguenti:* alle competenti commissioni parlamentari.

**1. 25.** Braga, Realacci, Bratti, Margiotta.

*Al comma 5, sostituire le parole:* dell'autorizzazione integrata ambientale, *con le seguenti:* contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione ambientale.

**1. 27.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Al comma 5, dopo le parole:* delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, *inserire le seguenti:* e di quelle contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione.

**1. 26.** Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

Al comma 5 dopo le parole: prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale *inserire le seguenti*: e del provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

**1. 28.** Braga, Realacci, Bratti, Margiotta.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Il Ministro della salute riferisce trimestralmente alle competenti commissioni parlamentari circa l'ottemperanza del documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta da malattie ambientali, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e loro benefici.

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente: ART. 1-bis. (Valutazione del danno sanitario (Vds). 1. —* In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e comma 1 articolo 3, l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) competenti per territorio devono congiuntamente redigere, contestualmente all'AIA e con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.

2. Con successivo regolamento, approvato di concerto dal ministero dell'Ambiente e dal ministero della salute, saranno stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.

3. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione in atmosfera degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni.

4. È obbligatoria l'adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emis-

sioni di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.

5. Ove il rapporto VDS di cui al comma 1 evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.

6. Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione degli inquinanti di cui al comma precedente, devono avvenire sia all'ingresso che all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.

7. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1 e articolo 3, comma 1, che impiegano per le loro attività materiali e Composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massiche, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell'ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.

8. La VDS, redatta ai sensi del comma 2, è inviata alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui al comma 1, sottopongono la VDS al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che, di concerto con il ministero della Salute, la approva.

9. Gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione, come pre-

visto dalla VDS, presentano al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un piano di riduzione da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dallo stesso ministero.

10. Gli oneri connessi all'esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 9 sono a totale carico dei soggetti gestori. Il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a effettuare, attraverso l'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente competente per territorio, le necessarie verifiche per valutare l'effettiva attuazione dei piani e l'efficacia delle misure ivi previste.

11. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, lo stesso ministero dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento.

12. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio informa immediatamente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto.

**1. 29.** Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*  
ART. 1-bis. (Valutazione del danno sanitario (VdS). 1. — In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 1 comma 1, e comma 1 dell'articolo 3, l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) competenti per territorio devono congiuntamente

redigere, contestualmente all'AIA e con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.

2. Con successivo Regolamento, approvato di concerto dal ministero dell'Ambiente e dal ministero della Salute, saranno stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.

3. Ove il rapporto VDS evidenzia criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1 comma 1 e articolo 3 comma 3, devono ridurre i valori di emissione in atmosfera degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni.

4. È obbligatoria l'adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.

5. Ove il rapporto VDS di cui al comma 1 evidenzia criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.

6. Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione degli inquinanti di cui al comma precedente, devono avvenire sia all'ingresso che all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.

7. Ove il rapporto VDS evidenzia criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1,

comma 1 e articolo 3, comma 1, che impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massiche, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell'ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.

8. La VDS, redatta ai sensi del comma 2, è inviata alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui al comma 1, sottopongono la VDS al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che, di concerto con il ministero della Salute, la approva.

9. Gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione, come previsto dalla VDS, presentano al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un piano di riduzione da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dallo stesso ministero.

10. Gli oneri connessi all'esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 9 sono a totale carico dei soggetti gestori. Il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a effettuare, attraverso l'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente competente per territorio, le necessarie verifiche per valutare l'effettiva attuazione dei piani e l'efficacia delle misure ivi previste.

11. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, lo stesso ministero dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento.

12. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, l'Agenzia regionale

per la protezione dell'ambiente competente per territorio informa immediatamente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto.

**1. 01.** Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

#### ART. 2.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* Nei limiti consentiti dal presente decreto.

**2. 1.** Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

*Al comma 1, dopo le parole:* dal presente decreto *inserire le seguenti:* sempre che non sia disposto o mantenuto il sequestro dall'autorità giudiziaria,.

**2. 2.** Ferranti, Bratti.

#### ART. 3.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Entro 180 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Governo adotta un piano strategico nazionale per l'acciaio a tutela delle imprese in situazione di crisi industriale che operano all'interno della filiera produttiva dell'acciaio.

**3. 2.** Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

*Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a)* dopo le parole « nello stabilimento ed alla » sopprimere la parola « conseguente »;

b) dopo le parole « commercializzazione dei prodotti » inserire le seguenti: « ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

**3. 1. Governo.**

*Al comma 3, sostituire le parole da: a decorrere dalla data fino al: alla conseguente con le seguenti:* L'autorità giudiziaria valuta il permanere dei presupposti del sequestro di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e la conseguente.

**3. 3. Ferranti, Bratti.**

*Al comma 4, dopo le parole:* di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, *inserire le seguenti:* individuato tra il personale dirigenziale dell'ISPRA, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato e.

**3. 4. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.**

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:* senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**3. 5. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.**

*Al comma 5, dopo le parole:* è definito il compenso, *inserire le seguenti:* omnicomprendivo.

**3. 7. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.**

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

**3. 6. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.**

*Al comma 6, sostituire le parole:* Il Garante, avvalendosi, senza oneri a carico della finanza pubblica, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, *con le parole:* Il Garante, affiancato, senza oneri a carico della finanza pubblica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, e operando in stretto e costante raccordo con le rappresentanze dei lavoratori,.

**3. 13. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.**

*Al comma 6, dopo le parole:* nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto *inserire le seguenti:* e dell'Arpa Puglia,.

**3. 9. Bratti, Realacci, Braga, Margiotta.**

*Al comma 6, dopo le parole:* nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, *inserire le seguenti:* con il supporto delle agenzie ARPA-APPA di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modificazioni,.

**3. 10. Bratti, Realacci, Braga, Margiotta.**

*Al comma 6, dopo le parole:* e al Ministro della salute, *inserire le seguenti:* e al Ministro dello sviluppo economico.

**3. 11. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.**

*Al comma 6, sostituire le parole:* anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione *con le seguenti:* ai soli fini dell'attuazione delle misure contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione nei tempi ivi previsti.

**3. 12. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.**

*Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo:* A tal fine il Garante, anche su richiesta dei cittadini, delle imprese e delle associazioni, promuove procedure di partecipazione democratica della popolazione mediante meccanismi di condivisione delle informazioni, di coinvolgimento e di trasparenza.

**3. 8.** Margiotta, Bratti, Braga, Realacci.

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* La suddetta attività svolta dal Garante, nonché le criticità e inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale al Parlamento del Ministero dell'Ambiente, di cui al comma 5 dell'articolo 1.

**3. 14.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Comitato di consultazione per l'attuazione dell'AIA, composto da rappresentanti degli enti locali interessati, delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, dalle associazioni ambientali e dalle associazioni di tutela dei cittadini.

*6-ter.* Il Garante, per le finalità di cui al comma 6, riferisce al Comitato di cui al comma con cadenza mensile, in merito all'andamento e allo stato di avanzamento delle procedure di cui al presente decreto.

**3. 15.** Vico, Lulli.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Allo scopo di garantire un efficace controllo e monitoraggio dei gravi pericoli per la salute pubblica e per il territorio regionale, conseguenti alla prosecuzione dell'attività produttiva della so-

cietà Ilva di Taranto, sono da intendersi in deroga dal piano di rientro sanitario della regione Puglia, le spese finalizzate alla creazione e al potenziamento di presidi di prevenzione e cura connesse all'inquinamento, al temporaneo potenziamento degli organici dell'Arpa Puglia e alla deroga per il personale di assistenza sanitaria e prevenzione dell'azienda sanitaria locale Taranto.

*6-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, nel limite massimo di 500 mila euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3. 16.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Misure per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area portuale di Trieste e bonifica del sito industriale di Servola).*

1. Al fine di attuare lo sviluppo infrastrutturale del porto di Trieste e conseguire la riqualificazione, a fini urbani, del porto vecchio, le aree appartenenti al demanio marittimo, escluse le banchine, l'Adriaterminal e la fascia costiera, comprese nel confine della circoscrizione portuale, sono sdemanializzate ed assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per la porzione di aree relative, in diritto di superficie in favore del concessionario per la durata residua della concessione. Il Comune di Trieste subentra nei contratti di concessione in essere all'Autorità Portuale di Trieste che

resta beneficiaria dei canoni di concessione. L'area compresa nel confine della circoscrizione portuale, come individuata nel presente comma, è esclusa dall'ambito portuale del Porto di Trieste. Il Comune e l'Autorità portuale di Trieste provvedono di intesa alle necessarie delimitazioni.

2. Il Comune di Trieste può alienare, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le aree medesime gravate del diritto di superficie e i relativi introiti sono trasferiti all'Autorità Portuale di Trieste per gli interventi di bonifica delle aree di proprietà inquinate dalle attività industriali e di scarico e della loro infrastrutturazione.

**3. 01.** Rosato, Antonione, Menia.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Piano straordinario Salute in favore del territorio provinciale di Taranto).*

1. Al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio provinciale di Taranto, per il quadriennio 2012-2015, sono sospese in capo alla sola Azienda sanitaria locale di Taranto:

a) le disposizioni relative alla limitazione del turn-over e di rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 e alla limitazione di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

b) le disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano di rientro e riqualificazione sanitaria, sottoscritto con la Regione Puglia;

c) le disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e riqualificazione sanitaria, sottoscritto con la regione Puglia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno attuazione anche in caso si applichi per la Regione Puglia, dal 2013, l'articolo 15, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012.

3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente predeuzione dal finanziamento complessivo di parte corrente del Servizio sanitario nazionale, che prevede apposita voce destinata allo scopo.

**3. 02.** Vico, Lulli.

ART. 4.

*Al comma 1, sostituire dalle parole: dell'autorizzazione di spesa fino alla fine del periodo, con le parole: del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**4. 2.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

*Al comma 1, sostituire le parole da: mediante corrispondente riduzione fino alla fine del periodo, con le seguenti: a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per la parte di competenza della Regione Puglia.*

**4. 1.** Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il recupero delle somme di cui al precedente comma 1, a valere sul fatturato della società ILVA S.p.A. di Taranto.

**4. 3.** Fava, Lanzarin, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.